

Codice A18170

D.D. 20 luglio 2015, n. 1717

L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Sauze d'Oulx (TO) - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto: "Realizzazione della pista Moncrons - Pian della Rocca" in Comune di Sauze d'Oulx (TO).

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA l'istanza inoltrata dal Comune di Sauze d'Oulx (TO) ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.r. 09.08.1989 n. 45, pervenuta in data 30.10.2014, prot. n. 55886/DB14.24 presso la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Foreste, tendente ad ottenere l'autorizzazione per i lavori denominati "Realizzazione della pista Moncrons - Pian della Rocca" in Comune di Sauze d'Oulx (TO);

VISTA la sospensione dell'iter istruttorio da parte del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania per consentire un sopralluogo in condizioni di assenza di innevamento, come da propria nota prot. n. 62692/DB14.20 del 26.11.2014;

VISTO l'esito del sopralluogo tecnico in loco effettuato in data 25.06.2015;

PRESO ATTO dell'istruttoria e del parere espresso dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 36101/A18130 del 06.07.2015;

CONSIDERATO che il parere forestale non è dovuto, in quanto ai sensi del punto 4.2 della Circolare P.G.R. del 03.04.2012 (*Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Note interpretative e indicazioni procedurali*) tale parere si riferisce alla trasformazione o modificazione d'uso dei soli terreni boscati;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dagli uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Comune di Sauze d'Oulx con sede in Via della Torre, n. 11 - 10050 - Sauze d'Oulx (TO) - P. IVA: 01299510014 - ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto denominato "Realizzazione della pista Moncrons - Pian della Rocca" sulle superfici di cui al foglio n. 21 mappale 106 del Catasto del Comune di Sauze d'Oulx (TO), di area complessiva pari a 34.455 m² interamente soggetta a vincolo idrogeologico e priva di bosco, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all'istanza, che si conserva agli atti.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in particolare, nel tratto compreso tra le quote 2.350 m e 2.450 m s.l.m. (ovvero tra le sezioni progettuali n. 8 e n. 9 bis) non dovranno essere realizzati movimenti terra, preservando la morfologia esistente;
2. le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere preceduti da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superfici oggetto di lavorazione;
3. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
4. nella fase realizzativa della pista dovranno essere valutate attentamente, da parte di un geologo abilitato incaricato della Direzione lavori, le condizioni di stabilità dei fronti di scavo e del materiale di riporto e prese tutte le misure cautelative per la stabilizzazione temporanea e definitiva degli stessi;
5. dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;
6. in relazione alle problematiche gestionali rappresentate dall'esposizione di alcuni settori del tracciato al pericolo di valanghe, si sottolinea la necessità, come evidenziato nella relazione nivologica a firma del progettista, della redazione, nell'ambito della progettazione esecutiva, di specifici documenti procedurali per la gestione del rischio valanghivo, la cui attuazione operativa sia affidata a tecnici in possesso di adeguati titoli professionali rilasciati dall'A.I.NE.VA. (Associazione Interregionale Neve e Valanghe); si richiama in tal senso la responsabilità del Direttore delle piste nominato dal gestore, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 19 della Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", della corretta attuazione delle procedure di monitoraggio e di valutazione della stabilità del manto nevoso per l'adozione di tutte le misure cautelative necessaria al fine di garantire la sicurezza della pista da sci oggetto dell'intervento e che dovranno essere contenute in un Piano d'Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio (P.I.S.T.E.) ed in un eventuale Piano d'Intervento per il Distacco Artificiale Valanghe (P.I.D.A.V.);
7. la data di inizio e quella di fine lavori dovranno essere comunicate al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore Foreste della Regione Piemonte; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed autorizzato.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del

deposito cauzionale trattandosi di soggetto pubblico.

Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboscamento trattandosi di opere di interesse pubblico.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini